



MODIFICA E PROROGA DEL TERMINE DEI CONCORSI PUBBLICI PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI PERSONALE CON IL PROFILO DI RICERCATORE -III LIVELLO PROFESSIONALE - PRESSO ISTITUTI DEL CNR DI CUI AI BANDI: 367.481 -367.482 – 367.483 -367.484 -367.485 – 367.486 -367.487 -367.488- 367.489 – 367.490 – 367.491 – 367.492 - 367.493 – 367.494 – 367.495 -367.496 – 367.497 – 367.498 -367.499

LA PRESIDENTE

VISTO il D.Lgs 4 giugno 2003, n. 127 *"Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche"*;

VISTO il D.Lgs 31 dicembre 2009 n. 213, *"Riordino degli Enti di ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165"*;

VISTO il D.Lgs 25 novembre 2016, n. 218 recante *"Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124"*;

VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 prot. 0051080/2018 del 19/07/2018, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore il 1° agosto 2018;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento della Presidente del CNR n. 119 del 10 luglio 2024 prot. n. 0241776 del 10 luglio 2024, pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche e sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e entrato in vigore in data 01/08/2024;

VISTO il Regolamento del Personale del CNR, emanato con decreto del Presidente del CNR prot. n. 0025035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTO il CCNL del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2016 -2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018 ed il CCNL del medesimo Comparto, triennio 2019-2021, sottoscritto in data 18 gennaio 2024;

VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto "Istruzione e Ricerca", triennio 2019-2021, sottoscritto in data 6 dicembre 2022, per la parte economica;

VISTI i DP CNR prot. 160055 (bando 367.481), 160059 (bando 367.482), 160063 (bando 367.483), 160070 (bando 367.484), 160076 (bando 367.485), 160079 (bando 367.486), 160083 (bando 367.487), 160087 (bando 367.488), 160092 (bando 367.489), 160096 (bando 367.490), 160098 (bando 367.491), 160102 (bando 367.492), 160106 (bando 367.493), 160108 (bando 367.494), 160112 (367.495), 160117 (bando 367.496), 160120 (bando 367.497), 160121 (bando 367.498), 160123 (bando 367.499) del 12 maggio 2025 pubblicati sul portale nazionale del reclutamento "inPA" in pari data con scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione fissata all'11 giugno 2025;

VISTO il Decreto Legge n. 25/2025, convertito in legge 9 maggio 2025 n. 69 e, in particolare, l'art. 3 comma 1 lettera f) che ha sostituito l'art. 38 comma 3 del Dlgs 165/2001 prevedendo che *".....omissis.....i candidati che sono in possesso del titolo di ammissione conseguito all'estero sono ammessi con riserva a partecipare ai concorsi di cui al primo periodo. Il Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di presentare istanza di riconoscimento entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione e del merito"*



Consiglio Nazionale delle Ricerche

PRESO ATTO che l'art. 3 comma 1 lettera f) dei bandi in argomento, al terzo paragrafo dispone che “Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero, il candidato indica nella domanda gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano ovvero dichiara di aver presentato la relativa richiesta”;

PRESO ATTO che il predetto articolo al quarto paragrafo prevede, altresì, che “In tal caso il candidato sarà ammesso al concorso con riserva, fermo restando che il provvedimento dovrà obbligatoriamente essere presentato prima della stipula del contratto di lavoro”;

RILEVATA la necessità di apportare le modifiche ai paragrafi terzo e quarto dell'art. 3 al fine di conformare le prescrizioni del bando alle intervenute innovazioni normative e garantire la più ampia partecipazione dei candidati che hanno conseguito il titolo di ammissione all'estero;

DECRETA

Art. 1

I paragrafi terzo e quarto dell'art. 3 comma 1 lettera f) dei bandi prot. 160055 (bando 367.481), 160059 (bando 367.482), 160063 (bando 367.483), 160070 (bando 367.484), 160076 (bando 367.485), 160079 (bando 367.486), 160083 (bando 367.487), 160087 (bando 367.488), 160092 (bando 367.489), 160096 (bando 367.490), 160098 (bando 367.491), 160102 (bando 367.492), 160106 (bando 367.493), 160108 (bando 367.494), 160112 (367.495), 160117 (bando 367.496), 160120 (bando 367.497), 160121 (bando 367.498), 160123 (bando 367.499), tutti pubblicati in data 12 maggio 2025, sono sostituiti nel modo seguente:

“ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.Lgs. 165/2001, i candidati in possesso del titolo di studio conseguito all'estero sono ammessi con riserva alla selezione; in caso di superamento del concorso i candidati vincitori hanno l'onere di presentare, al Ministero dell'Università e della Ricerca, istanza di riconoscimento (equivalenza) del titolo di studio estero entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale, a pena di decadenza dal procedimento di riconoscimento. I suddetti candidati dovranno comunicare gli estremi della richiesta di equivalenza al Responsabile del procedimento tramite ufficio.reclutamento@cnr.it entro 5 giorni successivi alla presentazione dell'istanza.

Sono inoltre ammessi alla selezione, i candidati in possesso della dichiarazione di equipollenza, rilasciata da Università Italiane, che potrà essere prodotta all'Amministrazione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria finale, pena l'esclusione dal concorso.

Art. 2

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione è prorogato fino al giorno **25 giugno 2025 alle ore 18:00**.

Art. 3

Restano invariate tutte le altre disposizioni contenute nei bandi di cui all'art.1, non modificate dal presente provvedimento.

Art.4

Sono considerate valide le domande già presentate, fatta salva la possibilità dei candidati di apportare modifiche e/o integrazioni alle stesse entro il termine di cui al precedente articolo. In caso di riapertura della domanda, la stessa dovrà essere riconfermata, secondo le modalità previste dal bando.

Art. 5

Il presente decreto di modifica e proroga del termine è pubblicato sul Portale Nazionale del



Consiglio Nazionale delle Ricerche

reclutamento del personale nelle Pubbliche Amministrazioni (<https://www.inpa.gov.it>), sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche <https://www.urp.cnr.it> e nel Sistema di Selezioni Online CNR <https://seleziononline.cnr.it>.

LA PRESIDENTE